

DIRETTIVA 98/33/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 22 giugno 1998

che modifica l'articolo 12 della direttiva 77/780/CEE del Consiglio relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio, gli articoli 2, 5, 6, 7, 8 e gli allegati II e III della direttiva 89/647/CEE relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi e l'articolo 2 e l'allegato II della direttiva 93/6/CEE del Consiglio relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

paesi, purché le informazioni comunicate beneficino di opportune garanzie in ordine al segreto d'ufficio;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

(2) considerando che la direttiva 89/647/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi ⁽⁵⁾, pondera le voci dell'attivo e le operazioni fuori bilancio in funzione del loro grado di rischio di credito;

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

(3) considerando che le chiese e le comunità religiose costituite in persone giuridiche di diritto pubblico, che riscuotono imposte secondo la legislazione che conferisce loro questo diritto, rappresentano un rischio di credito analogo a quello delle amministrazioni regionali e locali; che è pertanto coerente dare alle autorità competenti la possibilità di accordare ai crediti nei confronti delle chiese e comunità religiose lo stesso trattamento previsto per i crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali, se tali chiese e comunità religiose riscuotono imposte; che, tuttavia, la scelta di applicare una ponderazione dello 0 % ai crediti nei confronti delle amministrazioni regionali e locali non si estende, in base al mero diritto di riscuotere imposte, alle chiese e comunità religiose;

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato ⁽³⁾,

(1) considerando che la prima direttiva 77/780/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1977, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio ⁽⁴⁾, autorizza scambi di informazioni tra le autorità competenti e talune altre autorità o organi all'interno di uno Stato membro o tra Stati membri; che la suddetta direttiva consente altresì la conclusione da parte degli Stati membri di accordi di cooperazione per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi; che per ragioni di coerenza l'autorizzazione a concludere accordi su scambi di informazioni con paesi terzi dovrebbe essere estesa sino a includere scambi di informazioni con talune altre autorità o organi di tali

(4) considerando che la direttiva 94/7/CE della Commissione, del 15 marzo 1994, che adegua la direttiva 89/647/CEE del Consiglio relativa al coefficiente di solvibilità degli enti creditizi per quanto riguarda la definizione tecnica di «banche multilaterali di sviluppo» ⁽⁶⁾, ha incluso in questa definizione il Fondo europeo per gli investimenti; che tale Fondo costituisce una struttura nuova ed unica di cooperazione in Europa, destinata a contribuire al consolidamento del mercato interno, al sostegno della ripresa economica in Europa e al rafforzamento della coesione economica e sociale;

(5) considerando che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), punto 7), della direttiva 89/647/CEE, la quota non versata del capitale sotto-

⁽¹⁾ GU C 208 del 19.7.1996, pag. 8 e GU C 259 del 26.8.1997, pag. 11.

⁽²⁾ GU C 30 del 30.1.1997, pag. 13.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 10 aprile 1997 (GU C 132 del 28.4.1997, pag. 234), posizione comune del Consiglio del 9 marzo 1998 (GU C 135 del 30.4.1998, pag. 32) e decisione del Parlamento europeo del 30 aprile 1998 (GU C 152 del 18.5.1998). Decisione del Consiglio del 19 maggio 1998.

⁽⁴⁾ GU L 322 del 17.12.1977, pag. 30. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/13/CE (GU L 66 del 16.3.1996, pag. 15).

⁽⁵⁾ GU L 386 del 30.12.1989, pag. 14. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/32/CE (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

⁽⁶⁾ GU L 89 del 6.4.1994, pag. 17.